



Ministero dell'Interno



**COMMISSIONE TERRITORIALE
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI ROMA**

**SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE LAZIO
E
LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA E RELATIVE SEZIONI**

ai fini dell'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e del contrasto allo sfruttamento degli esseri umani

VISTI

- la Convenzione di Ginevra sullo Status dei rifugiati del 1951 e il Protocollo addizionale del 1967;
- la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali ratificata dall'ordinamento italiano con la Legge 4 agosto 1955, n.848;
- la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
- il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite del 15 novembre 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale, per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone e, in particolare, di donne e bambine, ratificato dall'Italia con la Legge 16 marzo 2006, n. 146;
- la Convenzione del Consiglio d'Europa n.197 sulla lotta alla tratta di esseri umani approvata a Varsavia il 16 maggio 2005, ratificata dall'Italia con la Legge 2 luglio 2010, n.108;
- la Direttiva 2004/81/CE, sul titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di Paesi terzi vittime di tratta di esseri umani o coinvolti in azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti;
- la Direttiva 2009/52/UE, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- la Direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime;

- la Direttiva 2011/95/UE, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta;
- la Direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
- la Direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;
- le Linee Guida per l'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di *referral* elaborate dalla Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo e UNHCR, riviste ed aggiornate nel 2020;
- la Strategia dell'Unione Europea per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025;
- il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare,
- l'art. 18 comma 3 bis, il quale stabilisce che, per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-bis del medesimo articolo 18, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18, si applichi, sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento di esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della Legge 11 agosto 2003, n. 228, un Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisca ai destinatari, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, vitto, e assistenza sanitaria, ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 228 del 2003 e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 18;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. "Regolamento generale sulla protezione dei dati";
- la Legge 11 agosto 2003, n. 228 "Misure contro la tratta di persone" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n.18 "Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta" e successive modifiche e integrazioni;

- il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24 “Attuazione della direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime” e successive modifiche e integrazioni, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI;
- il Decreto Legislativo del 18 agosto 2015, n. 142 “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale” e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo del 28 gennaio 2008, n. 25 “Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato” e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 29 ottobre 2016, n. 199 “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo” e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 7 aprile 2017, n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 14 luglio 2008, n. 10 “Disposizioni per la promozione e la tutela dell’esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati” e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 14 agosto 2019, n. 18 “Disposizioni per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura”;
- il regolamento regionale 5 ottobre 2020 n.18 “Disposizioni di attuazione della legge regionale 14 agosto 2018, n.18”;
- il Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani adottato dal Consiglio dei Ministri in data 19 ottobre 2022;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016 “Definizione del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’articolo 18 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18”;
- la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 18 “Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e alle vittime dei reati previsti dagli artt. 600 e 601 del codice penale o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Dipartimento per le Pari Opportunità. Concorso della Regione Lazio all'attuazione del Programma”;

PREMESSO CHE

- la tratta di esseri umani è un crimine definito come *“il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento”*;
- la tratta e lo sfruttamento di esseri umani costituiscono un fenomeno criminale sempre più attuale che viola i diritti fondamentali dell’individuo, mortifica la dignità umana e colpisce indifferentemente donne, minori e uomini di nazionalità diverse, costrette/i a subire inimmaginabili limitazioni alla libertà, oltre che abusi e violenze;
- la complessità e la natura del fenomeno legato alla tratta di esseri umani rendono difficilmente raccogliabili i dati ad esso relativi;
- pertanto, i numeri riguardano solo i casi denunciati o identificati, che riflettono in minima parte la realtà del fenomeno;
- come richiamato dalla Strategia dell’UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025, anche in Italia appare necessario rafforzare la rilevazione dei dati sulle vittime di tratta e grave sfruttamento, valorizzando le piattaforme già esistenti e rafforzando lo scambio di informazioni fra i sistemi di accoglienza e di tutela, oltre che lo scambio di informazioni a livello transnazionale fra i paesi dell’Unione Europea, ma anche i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori;
- alle Regioni, nell’ambito delle funzioni proprie di programmazione, spetta, in particolare, un ruolo primario nella definizione e attuazione di strategie atte a promuovere l’emersione e l’identificazione, la tutela, l’assistenza e l’integrazione sociale delle persone trafficate;
- il Lazio risulta tra le aree più significativamente interessate dal fenomeno della tratta, i cui caratteri di complessità per configurazione demografica, geografica e sociale, impongono la realizzazione di un sistema d’intervento strutturato, coerente e organico, volto a garantire la prevenzione e il contrasto al fenomeno, nonché la tutela dei diritti umani delle persone sottoposte a tale fenomeno, secondo un approccio multisettoriale, multilivello, integrato e partecipato, nell’ambito di un percorso di cooperazione inter-istituzionale e con la società civile;
- la Regione Lazio, con la DGR 22 gennaio 2019, n.18, ha confermato la volontà di concorrere all’attuazione del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del Decreto Legislativo 25

luglio 1998, n. 286, delle vittime di reati previsti dagli artt. 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo art. 18 (art. 1, commi 1 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016) (a seguire “Programma unico di emersione”), promosso e coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità (a seguire D.P.O.);

- la Regione Lazio concorre all’attuazione del suindicato “Programma unico di emersione” partecipando agli avvisi indetti dal D.P.O. relativi all’attuazione di detto Programma, con progetti specifici che propongono un sistema di azioni volte all’emersione e al sostegno alle vittime a garanzia dell’identificazione, del diritto alla protezione e al reinserimento sociale, attraverso l’organizzazione di una filiera di servizi anche attraverso una qualificata rete di soggetti privati iscritti nell’apposita sezione del Registro delle Associazioni e degli Enti, di cui all’art.52, comma 1, lett. b) del DPR n.394/99 e s.m.i., che tiene conto della diversificazione delle specifiche tipologie di sfruttamento e di vittime (persone adulte e minori, donne, uomini e transgender), nonché dei conseguenti interventi per l’emersione, la prima assistenza ed il successivo percorso di inclusione sociale;
- le Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione internazionale, sempre più frequentemente, esaminano domande dalle quali emergono elementi indicativi della condizione di vittima di tratta;
- l’identificazione delle vittime è azione propedeutica all’avvio di un percorso adeguato di allontanamento dai circuiti dello sfruttamento attraverso la tutela, il sostegno e la protezione delle stesse;
- l’apporto professionale di operatori specializzati in materia di tratta e grave sfruttamento di esseri umani rappresenta un elemento determinante per la precoce e corretta identificazione delle vittime e l’avvio del percorso di tutela e di protezione sociale;
- tra gli obiettivi perseguiti per il riconoscimento della protezione internazionale vi è anche quello di consolidare la cooperazione inter-istituzionale per la tutela delle vittime di tratta;
- il meccanismo nazionale di referral per le vittime di tratta è un insieme di raccomandazioni e misure pratiche che guideranno tutti gli attori coinvolti durante tutte le fasi necessarie nella lotta contro la tratta e in linea con gli esistenti standard di tutela dei diritti umani;
- il meccanismo nazionale di referral include una serie dettagliata di procedure operative standard, costituite da misure distinte volte a garantire un’adeguata assistenza alle vittime di tratta attraverso le fasi di seguito riportate: 1. identificazione; 2. prima assistenza e protezione; 3. assistenza a lungo termine e inclusione sociale; 4. rientro e inclusione sociale; 5. procedimenti penali e civili;
- un sistema di referral qualificato, tempestivo e adeguato è essenziale per garantire che le persone vittime di tratta esercitino i diritti che la legge riconosce loro e in seguito alla corretta identificazione, il diritto alla partecipazione ad un programma di emersione, assistenza e integrazione sociale e l’ottenimento di un permesso di soggiorno in presenza di determinati requisiti;

- tale sistema prevede che tutti i soggetti coinvolti collaborino e provvedano a dialogare mediante procedure di segnalazione, in un approccio multi-agenzia e multi-settoriale;
- il referral della Commissione Territoriale alla Regione, ossia all'ente che sul territorio di competenza realizza il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale, è finalizzato a consentire che la persona richiedente protezione internazionale, che si ritenga possa essere vittima di tratta, entri in contatto con il servizio specificamente preposto per la sua protezione e assistenza.

Tutto ciò premesso,

si conviene quanto segue:

Art. 1 (Premessa)

La Regione Lazio e la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma con le relative Sezioni (di seguito Commissione Territoriale di Roma) collaboreranno, nell'ambito delle procedure di riconoscimento della protezione internazionale, per l'emersione e l'identificazione delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento tra i richiedenti protezione internazionale, assicurando altresì alle vittime assistenza e tutela, attraverso l'inclusione in progetti di protezione e reinserimento sociale adeguati alle specifiche situazioni.

La Commissione Territoriale può trovarsi ad esaminare la domanda di protezione internazionale di persone che si trovano coinvolte in situazioni più o meno gravi di sfruttamento del lavoro.

Art. 2 (Programma unico di emersione)

La Regione Lazio concorre all'attuazione del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art. 18 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, delle vittime di reati previsti dagli artt. 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo art. 18 (art. 1, commi 1 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016), promosso e coordinato dal D.P.O, anche attraverso una qualificata rete di soggetti privati iscritti nell'apposita sezione del Registro delle Associazioni e degli Enti, di cui all'art.52, comma 1, lett. b) del DPR n.394/99 e s.m.i.

Art. 3 (Luogo di svolgimento delle attività)

La Regione Lazio, attraverso i suddetti soggetti privati, assicurerà un giorno alla settimana, anche variabile, da concordare con la Commissione Territoriale di Roma, la presenza di operatori qualificati presso ciascun collegio della Commissione stessa.

Al fine di garantire un meccanismo locale di referral efficace, è opportuno che siano svolti incontri periodici tra la Commissione Territoriale, la Regione e gli operatori degli enti anti-tratta, per favorire lo scambio di esperienze e di informazioni ed un costante aggiornamento reciproco sul fenomeno presente sul territorio.

L'intervento presso i locali della Commissione Territoriale è finalizzato, quindi, alla corretta e adeguata informativa sui diritti e i servizi attivi nel territorio per coloro che sono o sono stati vittime di tratta, al fine di favorirne la fuoriuscita dal circuito di costrizione cui sono sottoposti o in cui rischiano di essere coinvolti.

La Commissione Territoriale a tal fine metterà a disposizione del personale all'uopo individuato appartenente agli Enti di cui all'Art.2, che sarà presente presso gli uffici della Commissione, appositi locali in modo da consentire, nella massima riservatezza e nelle migliori condizioni possibili, il colloquio con il/la richiedente asilo che abbia prestato il proprio consenso informato nel corso dell'audizione personale, propedeutico all'avvio di un adeguato percorso di protezione finalizzato anche al trasferimento, ove necessario, in ambiente protetto il più possibile distante dal luogo di sfruttamento del richiedente stesso.

Art. 4 (Audizioni)

La Commissione Territoriale di Roma organizzerà il calendario delle audizioni provvedendo, nei limiti del possibile, a inserire presunte vittime di tratta nel giorno in cui sarà prevista la presenza degli operatori specializzati del servizio antitratta presso i propri Uffici.

Nel caso in cui la Commissione Territoriale verifichi in sede di audizione la presenza di indicatori di tratta nelle sue molteplici finalità di sfruttamento, proporrà al/alla richiedente protezione internazionale un colloquio con personale specializzato dei soggetti sopra indicati e, previo consenso scritto della persona interessata e nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione internazionale, procederà contestualmente a segnalare la situazione alla Regione Lazio, attraverso i soggetti privati di cui all'art.2.

Art. 5 (Modalità operativa)

La Regione Lazio, attraverso i soggetti privati di cui all'art.2, al termine del primo colloquio fornirà una breve nota di aggiornamento da trasmettere alla Commissione Territoriale in merito alla disponibilità manifestata dal richiedente a proseguire i colloqui.

La Regione Lazio, attraverso i soggetti privati di cui all'art.2, ove richiesto dalla Commissione Territoriale che abbia sospeso la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, fornirà al termine del loro intervento una nota di *feedback* contenente gli elementi indicati al paragrafo 6.5.1 delle Linee Guida della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo e UNHCR (edizione aggiornata).

Art. 6 (Identificazione)

La Regione Lazio, attraverso i soggetti privati di cui all'art.2, opererà per l'identificazione delle vittime di tratta adottando metodologie e procedure operative standard del meccanismo nazionale di *referral* per le persone trafficate ed esaminerà gli elementi necessari all'emersione dalla condizione di sfruttamento e tratta, nel pieno rispetto della normativa di riferimento.

Art. 7 (Formazione)

La Regione Lazio e la Commissione Territoriale predisporranno iniziative formative congiunte in materia di tratta degli esseri umani, indirizzate in primo luogo al personale della Commissione Territoriale e relative Sezioni e degli enti attuatori del progetto regionale. Nell'ottica del rafforzamento dell'approccio multi-agenzia, le attività formative potranno essere aperte anche a

soggetti esterni alla sottoscrizione del presente Protocollo, che siano attivamente coinvolti nelle attività di emersione, *referral*, supporto alle persone richiedenti asilo vittime o a rischio di tratta (ad esempio, gli interpreti delle Commissioni Territoriali, il personale della PS addetto alla registrazione delle domande di asilo, personale dei centri di accoglienza).

Art. 8 (Durata)

Il presente Protocollo d'intesa ha validità triennale. Al fine di monitorare le attività in corso e definire le specifiche modalità operative, è costituito un Tavolo congiunto fra le Amministrazioni firmatarie del protocollo. Nell'ambito del Tavolo congiunto verranno tenuti incontri periodici di monitoraggio e confronto in merito alle attività in corso, con particolare riferimento ai trend osservati nel territorio regionale nella specifica tematica della tratta degli esseri umani, all'andamento generale dei meccanismi di referral adottati e ai percorsi di protezione attivati.

Art. 9 (Oneri finanziari)

Il Protocollo d'intesa non comporta oneri finanziari per la Regione Lazio oltre quelli eventualmente riconosciuti dal D.P.O in adesione agli avvisi da esso emanati per l'attuazione del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art. 18 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, delle vittime di reati previsti dagli artt. 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo art. 18 (art. 1, commi 1 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016).

Lo stesso protocollo non comporta, altresì oneri finanziari per la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma.

Art. 10 (Allegati)

Le procedure operative contenute nell'allegato 1 sono da intendersi, ai fini dell'attuazione, parte integrante del presente Protocollo.

Roma, lì

Per la Regione Lazio

Per la Commissione Territoriale
per il riconoscimento della
Protezione internazionale